
ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente il sussidio agli allievi iscritti alle scuole di musica

(del 24 febbraio 2025)

Il **Municipio di Muralto**, richiamati

- L'art. 5 della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013;
- L'art. 27 del Regolamento della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014;
- L'art. 192 della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- L'art. 44 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale (RaLOC);

ORDINA:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza definisce le modalità di versamento del sussidio agli allievi domiciliati a Muralto che partecipano ad una scuola di musica.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio per le scuole di musica le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso C UE/AELS) a Muralto, come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 3 Sussidio

Il contributo comunale corrisponde, di regola, alla metà della retta annua pagata per i corsi ma al massimo a CHF 350.00 per anno scolastico.

Il Municipio in casi speciali può derogare a questo importo.

Art. 4 Modalità di pagamento

¹Chi desidera ottenere il contributo comunale agli allievi iscritti alle scuole di musica, deve presentare la richiesta (con la relativa documentazione) presso i Servizi finanziari tramite l'apposito formulario entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

²Verificato il diritto, il sussidio è versato sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

³Al momento della presentazione della richiesta, il richiedente (il suo rappresentante legale convivente in caso di minorenni) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato), come pure di aver già pagato l'intera retta annua della scuola di musica.

Art. 5 Termini di reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro la presente Ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

Art. 6 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

(Ris. mun. no. 152/2025 del 24 febbraio 2025)

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco



Dott. Stefano Gilardi



Il Segretario



Werther Monti